

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, pronuncia del 19 ottobre 2022 (1 BvL 3/21)
relativa al sussidio sociale per i richiedenti asilo dimoranti in alloggi collettivi**

25/11/2022

Il Tribunale costituzionale federale, con l'ordinanza (*Beschluss*) del 19 ottobre 2022 (pubblicata il 24 novembre), ha stabilito che viola la Legge fondamentale la disposizione di legge che attribuisce ai richiedenti asilo dimoranti in alloggi collettivi (*Sammelunterkünfte*) un sussidio minore del 10% rispetto a quello spettante agli altri (attualmente: 330 euro mensili invece di 367).

Il ricorrente nel giudizio *a quo* era un cittadino singalese che aveva fatto domanda di asilo e riceveva un sussidio sociale ai sensi del § 2 della legge sulle prestazioni per i richiedenti asilo (*Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG*). In seguito al rigetto della domanda si era trasferito in un alloggio collettivo dove condivideva la camera da letto con un'altra persona e aveva bagno e cucina in comune con altri ospiti della struttura. Il comune applicava di conseguenza il fabbisogno *standard* previsto dallo stesso § 2 AsylbLG nel caso di dimora in alloggio collettivo e decurtava quindi del 10% l'importo della prestazione. Avverso il provvedimento del comune veniva proposto ricorso davanti al Tribunale sociale (*Sozialgericht*) di Düsseldorf e quest'ultimo sollevava la questione di legittimità costituzionale in via incidentale.

Il Tribunale costituzionale ha accolto la questione e ha dichiarato incompatibile (*unvereinbar*) con la Legge fondamentale il § 2 AsylbLG nella parte in cui riconosce una prestazione sociale minore al singolo richiedente asilo che viva in un alloggio condiviso, senza che questi vi conviva con il proprio nucleo familiare. Ad avviso del Tribunale, la decurtazione del sussidio si pone in violazione della garanzia di un minimo vitale (*Existenzminimum*), desumibile dal principio della dignità umana (art. 1, comma 1 Legge fondamentale) in combinato con quello dello Stato sociale (art. 20, comma 1 Legge fondamentale). Le prestazioni sociali come quella in questione devono essere costantemente commisurate in modo realistico ai fabbisogni dei beneficiari, in modo che sia garantita un'esistenza dignitosa; non possono essere ridotte in modo forfettario solo sulla base dell'ipotesi che a parte del fabbisogno si possa provvedere altrimenti. Che un sussidio non sia più integralmente necessario onde garantire il sostentamento del beneficiario deve essere dimostrato in modo plausibile sulla base delle circostanze concrete. Il legislatore non può presumere o pretendere che i richiedenti asilo dimoranti in alloggi collettivi mangino tutti "dalla stessa pentola" per risparmiare sui costi del cibo. Né è stata prodotta alcuna prova concreta o studio che dimostri la diminuzione del fabbisogno di chi condivide l'alloggio con altre persone non componenti il proprio nucleo familiare.

Il Tribunale si è limitato a dichiarare la mera incompatibilità con la Legge fondamentale della disposizione censurata, e non anche la sua nullità, dato che questa avrebbe sortito l'effetto di privare i richiedenti asilo del sussidio. Viene tuttavia imposto il ricalcolo delle prestazioni erogate per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, ferma restando l'efficacia non retroattiva della decisione.

Il testo della sentenza e il relativo comunicato stampa sono consultabili a questo [link](#)

Edoardo Caterina